

R.G.P.U: n. 69/2024

TRIBUNALE DI GROSSETO

Sezione procedure concorsuali

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Il Giudice Designato alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al R.G.P.U. n. 69/2024;
esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata da [REDACTED], ha emesso la seguente

SENTENZA

La ricorrente versa in una condizione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCI, norma applicabile *ratione temporis* stante il deposito del ricorso successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

Avvalendosi dell'assistenza della dott. Fabio Fommei, in qualità di OCC, ha perciò depositato presso questo Tribunale una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'articolo 67 e ss. CCI. 2.

La situazione di sovraindebitamento che affligge la ricorrente deriva da una serie di eventi, primo tra tutti le gravi condizioni di salute del proprio coniuge a partire dal 2015 che hanno costretto quest'ultimo a cessare la propria attività lavorativa, dovendo pertanto la ricorrente provvedere da sola alle esigenze del nucleo familiare.

Dall'esposizione dei fatti risulta con evidenza che la ricorrente è qualificabile come "consumatore" ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. c) del CCI, avendo contratto le obbligazioni per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

Sulla ricorrente grava un'esposizione debitoria complessiva di euro 203.060,51 per la massima parte composta dal mutuo ipotecario stipulato con Unicredit, nonché da una serie di prestiti chirografari.

I debiti sopra riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di OCC attraverso i documenti prodotti dalla ricorrente, nonché mediante l'attività di circolarizzazione e l'accesso alla Centrale dei Rischi.

Il patrimonio della ricorrente è costituito, da un bene immobile ad uso abitativo, da un'autovettura Autovettura DACIA DUSTER acquistata nel 2021, oltre che da un conto corrente con saldo prossimo allo zero.

Le spese necessarie al fabbisogno del nucleo familiare vengono quantificate dalla proposta in euro € 1.800,00 circa. La stima è stata ritenuta congrua con relazione del professionista dell'OCC.

La proposta formulata prevede:

- il pagamento integrale del mutuo ipotecario, che continuerà ad essere corrisposto secondo l'originale piano di ammortamento, avendo in particolare



l'OCC riscontrato la sussistenza dei presupposti previsti dall'art 67 comma 5 C.C.I. (id est il regolare pagamento delle rate);

- la corresponsione della complessiva somma di euro 28.803,25, mediante 77 rate dell'importo di € 400,00, per un arco temporale di sei anni e cinque mesi.

Nella relazione ex art. 68 CCI il Gestore della Crisi ha espresso un giudizio di completezza e attendibilità in ordine alla documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta.

Per quanto concerne la valutazione di fattibilità della proposta, l'O.C.C. attesta una prognosi positiva, alla luce della documentazione reperita e dei dati raccolti.

L'esecuzione del presente piano appare più conveniente dell'alternativa liquidatoria costituita dalla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCI, atteso che dalla vendita del patrimonio immobiliare liquidabile a favore del ceto dei creditori (costituito da un unico immobile adibito a casa di abitazione) si ricaverebbe, nell'ambito della diversa procedura liquidatoria, un importo complessivo verosimilmente inferiore e non sufficiente neppure al pagamento integrale dello stesso mutuo ipotecario, come attestato dallo stesso O.C.C.

La proposta rivolta al ceto creditorio con il presente piano di ristrutturazione dei debiti appare quindi più vantaggiosa, come attestato dal professionista OCC, rispetto all'alternativa liquidatoria.

Si dà atto del regolare svolgimento della procedura, atteso che la proposta appariva soddisfare i requisiti di cui agli artt. 67 e 68 CCI, avendo pertanto il GD con decreto stabilito la pubblicazione della proposta sul sito del Tribunale, nonché la comunicazione a cura dell'OCC nel termine di 30 giorni, nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.

Il GD ha inoltre disposto che l'OCC e la ricorrente riferissero nei giorni successivi alla scadenza del termine loro concesso sulle eventuali osservazioni presentate dai creditori.

L'OCC, con comunicazione del 11.11.2024, ha attestato di aver svolto le comunicazioni prescritte e che nessun creditore ha presentato osservazioni.

Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 67 e 68 CCI, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.

L'organismo di composizione della crisi, nell'attestazione allegata alla proposta, ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo.

Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 67 e ss. CCI e non sono stati accertati atti di frode.

Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge.

La ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetta a procedure concorsuali diverse.

Ella non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti al deposito della presente domanda, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 72 CCI o



fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi.

P.Q.M.

OMOLOGA

la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi proposto da [REDACTED].

DICHIARA

la chiusura della procedura di sovraindebitamento.

DISPONE

che l'organismo di composizione della crisi vigili sull'esatto adempimento della proposta, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e resolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano.

Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano; 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione del piano; 3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

DISPONE

che l'OCC comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda, ove necessario, alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti.

DISPONE

che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione dell'OCC per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.

DISPONE

che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.

DISPONE

che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale.

Grosseto lì 4.12.2024

Il Giudice

Dott.ssa Claudia Frosini

